

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1998

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NASTRI

Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori  
alla gestione delle imprese

*Presentata il 24 gennaio 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge reca disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa. Il provvedimento ripropone il testo base, risultante dall'esame svolto nella scorsa legislatura presso le Commissioni riunite 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> del Senato, di una serie di progetti di legge aventi la medesima finalità, con l'obiettivo di favorire modelli vincenti, introdotti da anni in altri Paesi europei, la cui esperienza è servita a migliorare le relazioni aziendali e la *governance* delle imprese.

Occorre ribadire come il tessuto economico-produttivo sia composto dalle imprese nelle quali si uniscono capitale e lavoro, che rappresenta la più importante attività umana, come lo stesso articolo 1 della nostra Costituzione riconosce. Tuttavia il sistema organizzativo delle imprese vigente oggi in Italia, come in tanti altri Paesi, prevede che solo il capitale (rap-

presentato dai proprietari, dagli azionisti e dai soci) prenda le decisioni all'interno dell'impresa, stabilendo strategie e modalità operative. Nelle imprese di mediale di grandi dimensioni la gestione è spesso affidata dalla proprietà al *management*. Nessun margine è consentito, invece, ai lavoratori, che costituiscono il principale tessuto connettivo di tutte le imprese. Tale anomalia emerge con forza quando si affronta la questione della democrazia economica e ci si vorrebbe indirizzare verso la costruzione di un'economia innovativa, equa e sostenibile. La crisi economica attuale ha mostrato molti segni del logoramento dell'organizzazione del settore economico-produttivo e richiede interventi che non siano solo un «viatico» per superare l'attuale frangente in attesa della prossima crisi, ma che si proponano di costruire pezzo per pezzo il nuovo tessuto connettivo del sistema economico-

produttivo, in cui regole di democrazia si incardinino nel rapporto tra capitale e lavoro nell'interesse dell'economia, dei mercati e delle aziende.

Questo nuovo modello, evidentemente, richiede anche il superamento di un sistema di relazioni sindacali sviluppate preferibilmente su basi rivendicative, in una condizione che nel tempo è andata strutturalmente a indebolirsi, non risultando esente da responsabilità rispetto al determinarsi dell'attuale situazione di precarietà di molta parte del mondo del lavoro.

Risulta pertanto necessario, in un futuro a breve termine, che i lavoratori delle imprese siano non solo i soggetti che forniscono la forza lavoro, ma anche quelli che partecipano direttamente alle decisioni, che influiscono sulle strategie e sullo sviluppo dell'impresa e che compartecipano alle scelte operative aziendali secondo le diverse forme che si potranno definire attraverso apposite normative, come previsto dalla presente proposta di legge, attraverso la dinamica del confronto tra le parti sociali.

L'articolo 1 della proposta di legge detta disposizioni relative al contenuto del contratto istitutivo, stabilendo che le imprese possono stipulare con le organizzazioni sindacali un contratto collettivo aziendale volto a istituire una serie di forme di coinvolgimento dei lavoratori, specificatamente, previste.

L'articolo 2 prevede che il contratto istitutivo possa essere stipulato con effetti estesi a tutti i dipendenti dell'impresa o dell'unità produttiva a cui il contratto stesso si riferisce, alle condizioni e con i requisiti stabiliti da un accordo interconfederale stipulato dalle confederazioni comparativamente maggiormente rappresentative, applicabile nell'unità produttiva. In difetto di un accordo interconfederale applicabile, si utilizzeranno i criteri stabiliti dall'accordo interconfederale 28 giugno 2011 (comma 2).

L'articolo 3 prevede che nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o costituite in forma di società europea, con più di 300 dipendenti e che per statuto hanno un sistema di amministrazione dua-

listico, costituito da un consiglio di amministrazione e da un consiglio di sorveglianza, almeno un membro del consiglio di sorveglianza può essere espresso da un rappresentante dei lavoratori. La ripartizione dei posti spettanti ai rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza e le modalità di designazione degli stessi sono determinate mediante lo stesso accordo aziendale (comma 2) e, qualora nell'impresa sia stato attivato un piano di azionariato dei lavoratori ai sensi dell'articolo 4, almeno un posto nel consiglio di sorveglianza deve essere riservato a un rappresentante dei dipendenti che aderiscano al piano (comma 3). Il successivo comma 4 chiarisce che i rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza sono membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri che rappresentano gli azionisti, compreso il diritto di voto.

L'articolo 4, che rappresenta il caposaldo del presente provvedimento, reca norme volte a definire la partecipazione azionaria dei lavoratori, stabilendo che i contratti collettivi o individuali possono disporre l'accesso privilegiato dei dipendenti dell'impresa al possesso di azioni o quote di capitale dell'impresa stessa, direttamente o mediante la costituzione di apposite società di investimento, o fondazioni o associazioni alle quali i dipendenti possano partecipare (comma 1). Il comma 2 stabilisce che un contratto aziendale stipulato a norma dell'articolo 2 può disporre che una quota non superiore al 20 per cento della retribuzione futura di ciascun dipendente, sia costituita da partecipazioni azionarie o quote di capitale, o diritti di opzione sulle stesse, attribuite a una società. Il comma 3 indica che alle deliberazioni di aumento di capitale finalizzate a consentire la partecipazione dei dipendenti al capitale dell'impresa, secondo quanto previsto dai due commi precedenti, non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2441 del codice civile. Il comma 4 infine precisa che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente i prestiti concessi ai dipendenti al fine di agevolare la loro adesione a piani

di partecipazione azionaria, nei limiti delle risorse di cui al Fondo istituito a norma dell'articolo 5. Si tratta dei prestiti erogati dai soggetti indicati nell'articolo 51, comma 2-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, destinati alla sottoscrizione di azioni dell'impresa o di apposite società, di investimento incaricate della sottoscrizione di azioni dell'impresa.

L'articolo 5 detta infine le necessarie norme di copertura del provvedimento.

In definitiva la presente proposta di legge è finalizzata all'adozione di un'ulteriore e più incisiva regolamentazione della materia, giustificata dalla necessità di intensificare il dialogo sociale per favorire l'anticipazione dei rischi e sviluppare la flessibilità dell'organizzazione del lavoro, promuovendo, in particolare, un'informazione una consultazione tempestive sulla situazione dell'occupazione attuale e su quella prevedibile.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Contenuto del contratto istitutivo).*

1. Le imprese possono stipulare con le organizzazioni sindacali un contratto collettivo aziendale volto a istituire una delle seguenti forme di coinvolgimento dei lavoratori:

a) obblighi di informazione, consultazione o negoziazione a carico dell'impresa nei confronti delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori o di appositi organi individuati dal contratto medesimo, nel rispetto dei livelli minimi fissati dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25; rimane ferma la disciplina del coinvolgimento dei lavoratori prevista dal decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, per le imprese e i gruppi di dimensioni comunitarie, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188, per le società europee, dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 48, per le società cooperative europee, dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, per la fusione transfrontaliera di società; sono fatte, altresì, salve le procedure di informazione e di consultazione in materia di trasferimento d'impresa di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 428, e in materia di licenziamenti collettivi di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché gli altri diritti riconosciuti dalla normativa vigente in materia di coinvolgimento dei lavoratori;

b) procedure di verifica dell'applicazione e degli esiti di piani o decisioni concordate, anche attraverso l'istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati delle prerogative adeguate;

c) istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati di competenze e poteri di indirizzo, controllo o decisionali in materie quali la sicurezza

dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori, l'organizzazione del lavoro, la formazione professionale, l'inquadramento, la promozione e l'attuazione di una situazione effettiva di pari opportunità, le forme di remunerazione collegata al risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e alle loro famiglie, forme di *welfare* aziendale, ogni altra materia attinente alla responsabilità sociale dell'impresa;

*d)* controllo sull'andamento o su determinate scelte di gestione aziendali, mediante partecipazione di rappresentanti eletti dai lavoratori o designati dalle organizzazioni sindacali in organi di sorveglianza;

*e)* partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili dell'impresa;

*f)* partecipazione dei lavoratori all'attuazione e al risultato di piani industriali, con istituzione di forme di accesso dei rappresentanti sindacali alle informazioni sull'andamento dei piani medesimi;

*g)* trasformazione di quote di trattamento di fine rapporto destinate a maturare in futuro in azioni o quote di capitale societario, sotto condizione dell'adesione dei singoli lavoratori interessati;

*h)* partecipazione di rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza, ai sensi dell'articolo 3;

*i)* accesso privilegiato dei lavoratori dipendenti al possesso di azioni, quote del capitale dell'impresa o diritti di opzione sulle stesse, direttamente o mediante la costituzione di fondazioni, di appositi enti in forma di società di investimento a capitale variabile oppure di associazioni di lavoratori, i quali abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle partecipazioni e l'esercizio della rappresentanza collettiva nel governo dell'impresa.

2. Le forme di partecipazione di cui al comma 1, lettere *e)*, *g)* e *i)*, sono agevolate nei limiti della dotazione del fondo istituito ai sensi dell'articolo 5, secondo modalità di accesso e di attribuzione delle risorse stabilite con decreto del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

ART. 2.

*(Requisiti per la stipulazione del contratto istitutivo).*

1. Il contratto istitutivo di cui all'articolo 1 può essere stipulato con effetti estesi a tutti i dipendenti dell'impresa o dell'unità produttiva a cui il contratto stesso si riferisce alle condizioni e con i requisiti stabiliti da un accordo interconfederale stipulato dalle confederazioni comparativamente maggiormente rappresentative, applicabile nell'unità produttiva.

2. In difetto di un accordo interconfederale applicabile ai sensi del comma 1, si applicano i criteri stabiliti dall'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 in materia di rappresentatività e contrattazione.

ART. 3.

*(Consigli di sorveglianza).*

1. Nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o di società europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che occupino complessivamente più di trecento lavoratori e nelle quali lo statuto prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in conformità agli articoli da 2409-*octies* a 2409-*quaterdecies* del codice civile, mediante contratto aziendale stipulato a norma dell'articolo 2 della presente legge può essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza.

2. La ripartizione dei posti spettanti ai rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza e le modalità di designazione degli stessi sono determinate mediante il contratto aziendale di cui al comma 1. Qualora nell'impresa sia stato

attivato un piano di azionariato dei lavoratori ai sensi dell'articolo 4, almeno un posto nel consiglio di sorveglianza deve essere riservato a un rappresentante dei dipendenti che aderiscano al piano medesimo.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora nella società europea sia già in atto una forma di partecipazione dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, istituita ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188.

4. I rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza sono membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri che rappresentano gli azionisti, compreso il diritto di voto.

#### ART. 4.

*(Partecipazione azionaria dei lavoratori).*

1. I contratti collettivi o individuali possono disporre l'accesso privilegiato dei dipendenti dell'impresa al possesso di azioni o quote di capitale dell'impresa stessa, direttamente o mediante la costituzione di apposite società di investimento o fondazioni o associazioni alle quali i dipendenti possano partecipare.

2. Un contratto aziendale stipulato ai sensi dell'articolo 2 può disporre che una quota non superiore al 20 per cento della retribuzione futura di ciascun dipendente sia costituita da partecipazioni azionarie o quote di capitale o diritti di opzione sulle stesse, attribuite a una società di investimento cui tutti i dipendenti abbiano diritto di partecipare.

3. Alle deliberazioni di aumento di capitale finalizzate a consentire la partecipazione dei dipendenti al capitale dell'impresa, secondo quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2441 del codice civile.

4. Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente i prestiti concessi ai dipendenti al fine di agevolare la loro adesione a piani di partecipazione azionaria, nei limiti delle risorse di cui al fondo isti-

tuito ai sensi dell'articolo 5. Si intendono per tali i prestiti erogati dai soggetti indicati nell'articolo 51, comma 2-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati alla sottoscrizione di azioni dell'impresa o di apposite società di investimento incaricate della sottoscrizione di azioni dell'impresa.

## ART. 5.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. Al fine di realizzare gli interventi previsti dalla presente legge è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo per la partecipazione dei lavoratori nelle imprese con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando in misura proporzionale, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, comma 13, della legge 13 dicembre 2009, n. 196, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

